COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 214

Proposta di legge (*Discussione*):

CASTELLUCCI e BALDELLI: Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione. (*Urgenza*) (1829) 214

PRESIDENTE 214, 215, 216, 217
BERRY, *Relatore* 214, 215, 216
CASTELLUCCI 215
NANNUZZI 215, 216, 217
BALDELLI 216
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione* 216, 217

Disegni di legge (*Discussione*):

Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2485) 217

PRESIDENTE . . 217, 218, 219, 220, 221, 222
MISASI, *Relatore* 218, 219
NANNUZZI 218
LUZZATTO 218, 219, 220 221, 222
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione* 218, 220, 222
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria* 219, 220, 221, 222
JACOMETTI 221

PAG.

Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2506). . 222

PRESIDENTE 222
MISASI, *Relatore* 222
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria* 222

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste (413);

COLITTO: Sistemazione del personale, assunto dal cessato Governo militare alleato, in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste (275);

BOLOGNA e SCIOLIS: Norme per la sistemazione del personale civile assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste. (*Urgenza*) (334);

BOLOGNA e SCIOLIS: Norme per la sistemazione del personale delle Forze di polizia della Venezia Giulia. (*Urgenza*) (335) . 222

PRESIDENTE . . 222, 224, 225, 226, 229, 230 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
BERRY, *Relatore* . . 223, 224, 226, 230, 231 233, 234, 235, 236
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione* . . 223, 224, 225, 229, 230, 231 232, 233, 234, 235
LUZZATTO . . . 224, 225, 229, 230, 232, 236
NANNUZZI 223, 226, 229, 230, 231 232, 233, 235
SCIOLIS 224, 229, 232, 234, 235, 237
BOZZI 234, 235

Votazione segreta:

PRESIDENTE 238

La seduta comincia alle 9,30.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sciolis, sostituisce per la seduta odierna, il deputato Moro.

Partecipano, inoltre alla seduta senza voto deliberativo, i deputati Castellucci e Baldelli per la discussione della proposta di legge numero 1829 da loro presentata.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché per il disegno di legge n. 2845 siamo in attesa di ricevere da un momento all'altro il parere della V Commissione, propongo di invertire l'ordine del giorno dando la precedenza alla discussione della proposta di legge n. 1829 di iniziativa degli onorevoli Castellucci e Baldelli.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Baldelli: Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione (Urgenza) (1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Baldelli: « Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione », di iniziativa degli onorevoli Castellucci e Baldelli.

Ricordo agli onorevoli colleghi che questa proposta di legge, l'11 maggio ultimo scorso, fu già sottoposta in sede referente al nostro esame: allora ne facemmo un esame sommario sulla base del quale fu richiesto al Presidente della Camera che venisse assegnata in sede legislativa.

Comunico inoltre che la V Commissione ha fatto pervenire il suo parere favorevole condizionato all'inserimento di un comma aggiuntivo con il quale si stabilisca che in corrispondenza dei posti in soprannumero creati, siano lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere la relazione.

BERRY, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la mia relazione può ridursi a poche parole. La proposta di legge sottoposta al nostro esame si prefigge lo scopo di estendere la portata della disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 928, del 1959, la quale istituiva – come ricorderete – posti in soprannumero per la carriera direttiva e consentiva per tutti i commissari che a questa qualifica fossero stati promossi in soprannumero, l'ulteriore promozione a commissario capo, sempre in soprannumero.

Vorrei anche esimermi dal giustificare il motivo di questa proposta di legge, ma è forse opportuno che qualche cenno ne venga dato. In effetti si tratta di una disposizione – così come la precedente da noi stessa esaminata e poi divenuta legge dello Stato con il n. 928 del 1959 – la quale mira a fare in modo che determinate sperequazioni, che si sono verificate in passato a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, siano quanto più possibile eliminate. Tutti ricordiamo come nel vecchio ordinamento dei dipendenti dello Stato, venivano posti sbarramenti per l'accesso ai gradi superiori – allora infatti si chiamavano con tal termine – fra il nono e l'ottavo grado. Con il decreto delegato n. 16, viceversa, lo sbarramento, cioè l'esame da effettuarsi per l'ulteriore progresso della carriera, è stato spostato di un grado, di guisa che si è verificato che coloro i quali avevano già sostenuto degli esami più o meno severi per l'accesso a quella che oggi è la qualifica di consigliere di prima classe, per la promozione a direttore di sezione avrebbero dovuto sostenere, di nuovo, identici esami.

Allo scopo di evitare tale inconveniente, con apposita disposizione contenuta negli articoli 73 e 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dispose la promozione in soprannumero dei funzionari i quali avessero già effettuato questo esame di sbarramento. Ciò però ha determinato un notevole intasamento di impiegati al grado cui sono stati promossi in soprannumero ed, in conseguenza, una stasi nella carriera per coloro che dovevano procedere innanzi. Per quanto riguarda i commissari di

pubblica sicurezza, l'articolo 4 della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928, ha consentito loro di essere promossi commissari capo, nella considerazione che l'attività da essi svolta debba considerarsi di carattere direttivo.

Analoga richiesta viene ora presentata, con la proposta di legge sottoposta al nostro esame, per gli altri dipendenti statali che si trovino nelle medesime condizioni. In altri termini essa, per evidenti motivi di equità, estende senz'altro le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 928 al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che si trovano nella identica posizione giuridica del commissario di pubblica sicurezza.

Sarei tuttavia dell'avviso di rivedere l'articolo 1 la cui formulazione – trascrivendo quasi l'articolo 4 della legge n. 928 ed evitando così nella forma il rimando ad una disposizione di legge precedente – potrebbe essere la seguente:

« Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate di cui agli articoli 73 e 74 nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente pure nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate di ogni singola Amministrazione alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

In questo articolo 1, in ottemperanza a quanto ci è stato richiesto dalla Commissione Bilancio, noi dovremmo inserire la stessa norma che inserimmo nella legge n. 928, e che verrebbe a costituire il secondo comma:

« In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli ».

La stessa proposta di legge prevede poi un secondo ed un terzo articolo per i quali non vedo la necessità di apportare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLUCCI. Vorrei ringraziare l'onorevole Relatore per la sua esauriente esposizione e mi associo pienamente all'emendamento da lui presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Nannuzzi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« La disposizione contenuta nell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959 n. 928, si applica anche al personale delle carriere direttive delle altre Amministrazioni dello Stato, inquadrate nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, ai sensi degli articoli 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai vincitori e idonei nei concorsi banditi ed espletati per la promozione alla stessa qualifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 361 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

NANNUZZI. Il testo sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1829, d'iniziativa degli onorevoli Castellucci e Baldelli, che io propongo è dettato da evidenti ragioni di equità: sono infatti del parere che, per non creare ingiusti squilibri, sarebbe opportuno estendere a coloro che, avendo partecipato a concorsi o esami sia pure speciali, ne siano risultati vincitori o comunque siano risultati in essi idonei, le medesime provvidenze che si intendono estendere al personale delle carriere direttive delle altre Amministrazioni dello Stato. In caso contrario noi ci troveremmo ben presto di fronte a nuove proposte di legge con le quali si cercherà di ovviare agli inevitabili inconvenienti derivanti da una limitata portata della disposizione in esame.

PRESIDENTE. Onde semplificare il nostro lavoro, poiché la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Nannuzzi coincide con il contenuto del nuovo testo proposto dall'onorevole Relatore, vorrei pregare l'onorevole Nannuzzi di aderire all'emendamento Berry per quanto riguarda la parte analoga, e proporre un nuovo emendamento aggiuntivo per la parte non contenuta nel nuovo testo del Relatore.

NANNUZZI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. In tal caso, visto che l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore è stato accettato dai proponenti, noi possiamo prendere come testo di discussione il testo Berry, salvo esaminare in sede di articoli l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Nannuzzi.

BERRY, *Relatore*. Il mio emendamento esprime con diverse parole il concetto manifestato dai proponenti; ora a me non pare

che vi sia perfetta concordanza con l'emendamento Nannuzzi...

NANNUZZI. Ma io sono d'accordo con lei e ho già dichiarato di accettare la sua formulazione!

BERRY, *Relatore*. D'accordo.

Per quanto riguarda l'estensione della disposizione agli idonei, debbo far presente agli onorevoli colleghi che la norma proposta, qualora approvata, aprirebbe la porta al costituirsi di situazioni molto gravi, che scardinerebbero uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. A che vale, infatti, fare una selezione di vincitori di un concorso quando poi concediamo gli stessi vantaggi agli idonei, che sono ben diversi dai vincitori?

Mi permetto di esortare ancora una volta gli onorevoli colleghi perché vogliano attentamente meditare sulla gravità di una simile concessione.

BALDELLI. La seconda parte dell'emendamento Nannuzzi riguarda un problema noto anche a noi proponenti, perché più volte ci è stato illustrato e sollecitato dagli interessati. Noi abbiamo anche studiato a fondo la questione ma difficoltà di ordine finanziario ci hanno fatto desistere dal proposito di inserire la norma che ora è contenuta nell'emendamento del collega Nannuzzi.

D'altra parte le posizioni degli uni e degli altri (vincitori ed idonei) non sono coincidenti e perciò riteniamo che ragioni di opportunità e di equità dovrebbero indurci a considerare il problema separatamente, facendone oggetto di altra iniziativa di legge.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La proposta di legge Castellucci e Baldelli ha una sua giustificazione, perché chiede l'estensione di alcune provvidenze, già concesse ai commissari di pubblica sicurezza, a tutti gli altri funzionari dello Stato che si trovino in analoga situazione.

L'emendamento Nannuzzi, invece, tende addirittura a modificare l'intero articolo 4 della legge n. 928, alla quale il provvedimento in esame si richiama, perché propone non solo l'estensione delle provvidenze già prevista dalla proposta di legge, ma addirittura amplia le provvidenze stesse!

Quindi, mentre la proposta di legge ha una sua premessa morale, l'emendamento Nannuzzi parte da tutt'altra considerazione, che può avere valutazione favorevole o contraria ma che comunque nel caso in esame non può assolutamente trovar posto.

Colgo l'occasione per esortare gli onorevoli commissari a porre un limite alle troppe e troppo frequenti richieste, perché queste solo in apparenza rispondano all'interesse di alcuni mentre nella pratica vanno a danno di tutti i dipendenti statali.

Pertanto, mentre sul nuovo testo proposto dal Relatore esprimo delle riserve ma mi rimetto alla Commissione, in considerazione della quasi unanimità dei consensi che su di esso si sono manifestate in questa ed in altre sedute, debbo dichiararmi nettamente contrario alla seconda parte dell'emendamento Nannuzzi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore e accettato dai proponenti:

« Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data d'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli ».

Poiché è stato proposto un emendamento aggiuntivo, è necessario procedere alla votazione per divisione.

Pongo pertanto in votazione il primo comma di questo articolo.

(*È approvato*).

A questo punto andrebbe inserito il seguente emendamento proposto dall'onorevole Nannuzzi:

« Le stesse norme si applicano ai vincitori e idonei nei concorsi banditi ed espletati per la promozione alla stessa qualifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 361 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 ».

A questo emendamento aggiuntivo si sono dichiarati contrari il Relatore e il rappresentante del Governo.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo, di cui ho dato dianzi lettura, proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura:

« I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

NANNUZZI. A questo punto non so se sia opportuno o meno inserire una norma riguardante gli impiegati degli Istituti di sperimentazione agraria per i quali la vecchia legge – quella cioè che stiamo estendendo – non è stata applicata. Le prime tre qualifiche di questi istituti, infatti, sono divise in maniera diversa da quella di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, giacché tra la terza e la seconda qualifica si effettua l'esame di sbarramento, che invece non sussiste tra la prima e la seconda. Di conseguenza l'interpretazione che è stata data è che le prime tre qualifiche di questi Istituti non sono cumulabili in un unico organico.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegertario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo presenterà, a giorni, un disegno di legge che rivede complessivamente tutta l'organizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste. In quella sede noi potremmo inserire una norma atta a dare soluzione al problema prospettato.

NANNUZZI. Io mi limito soltanto a chiedere l'applicazione di una legge già approvata che ha trascurato alcuni casi, come quello da me ricordato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Se si tratta di un errore per cui non viene applicata una legge, si provvederà immediatamente; se invece si tratta di una carenza legislativa, ripeto che potremo inserire una norma in tal senso nel disegno di legge sul Ministero dell'agricoltura e foreste che dovremo esaminare tra breve.

PRESIDENTE. Le ipotesi sono due: o è una carenza amministrativa o è una carenza legislativa. In questo momento non lo sappiamo.

NANNUZZI. Io lo so. È stata data l'interpretazione di carenza legislativa: siccome non è richiamato il caso particolare, le prime tre qualifiche non sono considerate alla stessa stregua delle prime tre qualifiche delle altre carriere.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, lei non ha presentato un emendamento quindi tutta questa discussione non mi sembra che possa continuare: poiché il Governo d'altra parte ha dato garanzia che la questione sarà risolta quanto prima, penso che lei potrebbe rimandare la soluzione della questione ad altra sede.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi occuperò immediatamente della cosa: se è un errore amministrativo sarà subito eliminato; se invece si tratta di una carenza legislativa provvederemo quanto prima.

NANNUZZI. Prendo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3.

« Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del Commercio (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Do comunicazione che tanto la Commissione Bilancio quanto quella dell'industria e commercio hanno fatto pervenire il loro parere favorevole.

L'onorevole Misasi Riccardo ha facoltà di svolgere la relazione.

MISASI RICCARDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge si propone di riorganizzare, su basi più razionali, un servizio di fondamentale importanza quale quello dell'organizzazione del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio, personale che finora era incorporato nella Direzione generale degli affari generali le cui attribuzioni eminentemente tecniche, non si conciliano evidentemente con quelle attinenti agli affari del personale stesso, centrale e periferico, inquadrato nei diversi ruoli organici. È da tener presente che nell'organizzazione amministrativa di vari Ministeri, di norma, una Direzione generale è riservata appunto al personale ed al (Ministero degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste, ecc.); si potrebbe quasi dire, anzi, che ormai rappresenta un principio generale dell'organizzazione amministrativa tener distinte in Direzioni generali diverse quelle che riguardano il personale e gli affari amministrativi generali (come la Biblioteca, l'Economato, ecc.) e le Direzioni generali a cui spetta invece la trattazione degli affari amministrativi di competenza del Ministero stesso. Basti pensare che perfino il Ministero del commercio estero e quello del turismo, che hanno un ruolo di personale nettamente inferiore quantitativamente a quello del Ministero dell'industria, hanno queste due direzioni generali distinte.

Va inoltre notato che, per quanto riguarda in particolare il Ministero dell'industria e commercio, l'esigenza, oltre a corrispondere a questo principio dell'organizzazione amministrativa, è particolarmente pressante per i nuovi compiti che a questo Ministero attualmente competono, tra i quali l'alta vigilanza sulle industrie di base (siderurgia, idrocarburi, ecc) e il necessario collegamento con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia (Euratom, C.E.C.A., O.E.C.E.).

Per tutte queste ragioni ritengo che il disegno di legge meriti la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore la consistenza di questo personale, cioè quanti sono gli impiegati di questo Ministero.

PRESIDENTE. Si evince dall'altro disegno di legge all'ordine del giorno, riguardante il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio; per la carriera direttiva, nell'Amministrazione centrale vi sono 217 persone, per la proprietà intellettuale 22; nella carriera di concetto per il ruolo amministrativo 50; per la carriera esecutiva 214 e infine per la carriera ausiliaria 81 In complesso, dunque, 584 dipendenti.

NANNUZZI. Gradirei sapere inoltre a cosa ci si riferisce quando si parla di Direzione generale degli affari amministrativi.

MISASI RICCARDO, *Relatore*. Riguarda la competenza sui ruoli speciali delle miniere, sull'organizzazione del personale, degli uffici provinciali, degli uffici del commercio, e poi l'alta vigilanza sulle industrie di base, ed il collegamento con le organizzazioni internazionali dell'Euratom, della C.E.C.A. e dell'O.E.C.E.: tutto un complesso di materie, dunque, che rappresenta l'aspetto eminentemente tecnico dell'attività.

LUZZATTO. Quale verrebbe ad essere il quadro delle Direzioni generali dopo la costituzione di questa in esame?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Direzione generale degli affari generali, Direzione generale dell'industria, Direzione generale della produzione industriale, Direzione generale delle miniere, Direzione generale del commercio, Direzione generale dell'artigianato ed infine quella di nuova istituzione.

LUZZATTO. Quindi rimarrebbe la Direzione generale degli affari generali con l'aggiunta di una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale. Ma il personale ora da quale divisione dipende?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Dalla Direzione generale degli affari generali, la quale rimarrebbe operante accanto alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale di nuova costituzione.

PRESIDENTE. Ritengo utile dare lettura della relazione che è stata acclusa al disegno di legge al momento della presentazione al Senato:

« L'attuale organizzazione amministrativa del Ministero dell'industria e del commercio attribuisce alla Direzione generale degli affari generali compiti essenzialmente diversi tra loro.

Infatti la detta Direzione presiede non soltanto agli affari amministrativi di ordine generale attinenti alla funzionalità del Ministero stesso (Economato, Biblioteca, ecc.) ed all'organizzazione del personale, ma altresì svolge compiti in materie particolar-

mente importanti come quelle che rientrano nei vari settori dell'energia di sua competenza ai quali si è di recente aggiunto quello dell'energia nucleare.

Questi ultimi compiti diventano, inoltre, sempre più impegnativi a causa dei crescenti fabbisogni di energia che condizionano lo sviluppo industriale del Paese.

Inoltre, alla detta Direzione compete l'alta vigilanza sulle industrie di base (siderurgia, ecc.) ed i rapporti con le organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'energia (Euratom-C.E.C.A.-O.E.C.E.).

Dalla diversità dei compiti e dalla grande estensione degli stessi deriva la necessità, ai fini di una buona organizzazione amministrativa, della distinzione dei compiti tra due Direzioni generali.

Infatti, anche per il personale i compiti di natura amministrativa espletati dalla Direzione generale affari generali si sono notevolmente accresciuti per effetto delle vigenti disposizioni in base alle quali l'amministrazione dei ruoli speciali (miniere, Upic, servizio metrico, ecc.) è stata concentrata in unico ufficio.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che provvede alla creazione di una nuova Direzione generale degli affari amministrativi e del personale e conseguentemente all'aumento di un posto in organico di direttore generale.

Il provvedimento non importa una maggiore spesa, essendo l'onere per il nuovo posto di direttore generale compensato dalla riduzione di n. 3 posti in organico della qualifica iniziale del medesimo ruolo ».

Onorevole Micheli, i colleghi, durante la sua assenza causata da doveri di ufficio, avevano posto due quesiti. In primo luogo come mai qui si parla di Direzione generale degli affari amministrativi e del personale e non – come in tutti gli altri Ministeri – di Direzione generale degli affari generali e del personale? Se ho ben compreso, l'osservazione ha un contenuto, direi, di natura concettuale; cioè: forse che gli affari che sono attribuiti alle altre Direzioni generali – come ad esempio quelli delle miniere, del commercio, dell'artigianato – non sono ugualmente affari amministrativi? O sono invece da considerarsi affari legislativi o giurisdizionali?

Il secondo quesito che era stato posto si riferiva a quella che sarebbe risultata l'organizzazione del Ministero derivante da questo sdoppiamento tra una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale da una parte e la sopravvivente Direzione generale degli affari generali dall'altra.

Vorrei pregare pertanto l'onorevole Micheli di dare qualche chiarimento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il problema è in questi termini. Attualmente è la direzione generale degli affari generali che cura la parte relativa al personale. Senonché in questi ultimi tempi, i compiti di questa direzione generale si sono estesi essendovisi aggiunti quelli relativi alle fonti di energia e, recentemente, anche quelli connessi all'energia nucleare. Indubbiamente il lavoro è diventato più gravoso anche per l'intensificarsi dei rapporti sul piano internazionale, curati dalla stessa direzione generale, per cui si è ritenuto di scorporare la parte relativa al personale e istituire appunto una direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

Al Senato si è discusso moltissimo su queste definizioni; ma, siccome la direzione generale degli affari generali resta tale, con gli stessi compiti, ad eccezione di quelli riguardanti il personale, è evidente che la nuova direzione generale non poteva definirsi « degli affari generali e del personale »; perciò si è fatto ricorso a questa nuova definizione.

PRESIDENTE. Ma le altre direzioni generali non trattano ugualmente affari amministrativi?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sì, ma questa nuova direzione tratta anche la parte relativa all'economato.

PRESIDENTE. L'ostacolo che mi sembra più difficile da superare è la denominazione che si vuol dare alla nuova direzione generale, perché tutti gli affari che attengono all'amministrazione sono sempre amministrativi! Di conseguenza, l'istituzione di una direzione competente per gli affari amministrativi fa pensare che vi siano in trattazione affari distinti da quelli amministrativi.

MISASI RICCARDO, *Relatore*. Gli affari amministrativi di cui si interessa la direzione di nuova istituzione hanno la caratteristica di essere generali anch'essi: non sono gli affari amministrativi delle miniere, ma sono la biblioteca, l'economato, la cassa: quindi hanno una certa attività più spiccatamente amministrativa.

LUZZATTO. Mi pare che oltre all'ostacolo difficilmente superabile relativo alla denominazione da dare a questa nuova direzione generale, vi sia da affrontare anche una questione squisitamente di fondo e di merito.

Infatti, la trattazione degli affari generali di un'amministrazione può comportare la costituzione di una nuova divisione o di una nuova sezione nell'ambito della direzione generale: e su questa necessità possiamo tutti essere d'accordo. M è altrettanto pacifico che, fintanto che rimaniamo sul piano degli affari generali, ovviamente amministrativi, non solo non vi è necessità di sdoppiare la direzione generale, ma è evidente anche l'inopportunità ai fini dell'omogeneità del lavoro. D'altronde, se anche i compiti sono diversi, la direzione generale ha sempre la possibilità di assolvere a una duplicità di compiti, perché si articola in diversi uffici.

In sostanza, la nuova direzione generale verrebbe istituita per la trattazione degli affari riguardanti il personale. Ora, dato che nel nostro caso non si tratta di uno di quei ministeri per i quali il personale costituisce un grosso impegno a causa della sua entità – come può essere per l'amministrazione delle poste e telegrafi o per quello dei trasporti, dove il personale è assai numeroso – la questione fa sorgere parecchi dubbi.

Perché creare una direzione generale, quando può essere sufficiente l'istituzione di una direzione o di un ispettorato? Anche se l'aumento del numero delle direzioni generali non comporta oneri particolari sul bilancio (ma anche sull'esattezza di questa affermazione io avrei delle perplessità) rimane sempre il dubbio sulla opportunità di un aumento del numero dei massimi gradi direttivi, che ad un certo momento, diventa una questione che interessa determinate situazioni personali ma non l'ufficio nel suo complesso.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Al Senato ha avuto luogo una lunga discussione con proposte concrete in merito alle attribuzioni da assegnare alle diverse direzioni generali; una delle proposte consisteva appunto nel sostituire la denominazione « affari amministrativi » con la dizione « affari generali e del personale ». Alla fine, però, si è dovuto convenire sulla necessità dello sdoppiamento...

PRESIDENTE. Il senatore Battista, che era Relatore al Senato su questo disegno di legge, si disse d'accordo sullo sdoppiamento, però nel senso di istituire una nuova direzione delle industrie base e delle fonti di energia e lasciando una direzione per il personale con la denominazione « direzione generale degli affari generali e del personale », denominazione comune a tutti gli altri ministeri...

LUZZATTO. In questo caso il nostro gruppo non avrebbe obiezioni da sollevare.

PRESIDENTE. Il Senato, invece, è venuto ad un diverso avviso, creando così una situazione imbarazzante anche per chi è favorevole allo sdoppiamento, come nel mio caso.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. A me sembra che è un'esigenza del Ministero quella di avere una Direzione generale degli affari amministrativi e del personale perché allo stato attuale delle cose, alla Direzione generale degli affari generali sono attribuiti compiti di tal portata che la stessa non potrebbe più funzionare. Né si può pensare di dare a questa Direzione generale una o più divisioni che si interessino del personale giacché si tratta all'incirca di 1500 persone da essa amministrate; ed anche perché l'esperienza di questi anni ci ha insegnato che un servizio così importante non può essere affidato ad una divisione della Direzione degli affari generali. Occorre invece – così come viene fatto da altri Ministeri – affidare questi compiti ad una Direzione generale del personale. Qui non si tratta di attribuire nuovi compiti alla Direzione generale degli affari generali la quale – così come è – ha possibilità di svolgere esaurientemente e con pieno successo tutte le sue attribuzioni. Che la stessa Direzione generale potesse essere denominata diversamente, è stato un po' il punto centrale della discussione alla Commissione Industria del Senato; ma in quella sede proprio non si volle usare la dizione Direzione generale degli affari generali e del personale, anche in considerazione del fatto che avremmo dovuto chiedere l'assenso di altre Amministrazioni e ci saremmo trovati inevitabilmente di fronte a serie difficoltà specialmente per quanto riguarda le fonti di energia. Non solo, ma affrontando il problema in quella sede, noi avremmo ritardato di molto l'istituzione di questa nuova Direzione generale della quale si sente effettivamente il bisogno.

Da alcuni è stato chiesto se alla Direzione generale del personale vengono affidati altri compiti. No, gli stessi compiti che attualmente ha, e cioè il personale e la sua amministrazione, tenendo conto che in questi ultimi tempi il personale è stato accentrato in una unica Direzione generale mentre precedentemente esso dipendeva dalle varie Direzioni generali.

C'è di più, si dice: la biblioteca, l'economato. Ma questi sono compiti che ha attualmente la Direzione generale degli affari generali la quale, posso ben assicurare, allo

stato attuale delle cose, assolutamente non funziona per quanto si riferisce al personale. E la risposta è semplicissima: perché tutti, dal direttore a tutti gli altri funzionari, sono occupati dai compiti loro affidati in questi ultimi tempi notevolmente aumentati. Il personale più volte ha chiesto all'onorevole Ministro di proporre questa separazione ed ora è in attesa che siffatto provvedimento venga approvato.

PRESIDENTE. Ci sono delle gravi difficoltà perché in questo modo noi scombussoliamo il sistema seguito in pratica da tutti i Ministeri.

Vorrei fare un'osservazione. Pur rendendomi perfettamente conto delle esigenze prospettate, mi sembra che la strada seguita – anche se è quella che incontra minori resistenze, come ha spiegato l'onorevole Micheli – difficilmente potrà essere accolta in sede parlamentare. Se noi infatti consideriamo che il Ministero dell'interno – il quale ha un organico di personale dipendente almeno dieci volte superiore a quello del Ministero dell'industria e commercio – ha un'unica Direzione generale degli affari generali e del personale; che il Ministero dei lavori pubblici, quello delle poste e telegrafi, quello del lavoro e previdenza sociale – e potrei continuare a lungo in questo elenco – che pure hanno un organico di personale di gran lunga superiore a quello del Ministero dell'industria e commercio – hanno un'unica Direzione generale degli affari generali e del personale; dovremmo inevitabilmente concludere che anche nel quadro di questo Ministero, i problemi del personale possono essere utilmente compresi in quelli che si chiamano affari generali, purché, naturalmente, tali essi effettivamente siano.

Se però nel Ministero dell'industria e commercio l'attuale Direzione generale degli affari generali non è in grado di adempiere ai compiti che ad essa sono affidati, occorre trovare il modo di sottrarle questi compiti, o istituendo una nuova Direzione generale, o se possibile, un ispettorato generale facendone un servizio separato. Ci sono tanti strumenti che sono stati congegnati in questi ultimi anni per superare siffatte difficoltà, ma non mi pare che lo si possa fare scardinando un principio che afferma che i Ministeri sono organi amministrativi, e che tutti gli affari che ad essi competono sono affari amministrativi. Si citano, infatti, come fenomeni atipici le attività di un Ministero – come quelle della difesa – che non rivestano tale carattere amministrativo.

Come possiamo dunque accettare che nel settore dell'industria e commercio tutti questi principii vengano abbandonati?

JACOMETTI. Senza contare, onorevole Presidente, il precedente che si verrebbe a creare che costituirebbe una porta aperta ad analoghe richieste da parte degli altri Ministeri.

LUZZATTO. A meno che – e penso che questa soluzione non solleverebbe alcuna obbiezione – non si voglia costituire una Direzione generale che assorba i compiti derivanti dalle nuove attività che in questi ultimi tempi sono sorte in seno alla Direzione generale degli affari generali.

PRESIDENTE. In altri termini lasciare etichetta e contenuto normale alla Direzione generale degli affari generali e del personale e studiare una soluzione onde creare un organismo nel Ministero che, senza toccare la competenza della prima, si occupi di quegli altri affari e al quale sia preposta una persona con grado di direttore generale e relativi emolumenti.

Ripeto, noi non possiamo – se non altro per un motivo di delicatezza – creare un precedente che trasformerebbe profondamente l'ordinamento amministrativo quale è da tanti anni. Possiamo, tutt'al più, rivedere questo ordinamento.

Penso pertanto che sarebbe opportuno rinviare la questione per uno studio più approfondito che tenga conto, per quanto possibile, dei rilievi che sono stati sollevati in questa sede.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ma non si potrebbe adesso trovare una nuova dizione da rimandare poi al Senato?

LUZZATTO. Sarebbe difficile per noi, proprio per le ragioni poc'anzi illustrate. Compete a voi che conoscete la questione. Mi pare che noi dobbiamo rimetterci al Ministero perché formuli il raggruppamento del servizio. Non si tratta infatti di un problema di denominazione: qui si dovrebbero stralciare dalla Direzione generale degli affari generali servizi nuovi che abbiano ricevuto sviluppo nell'ultimo periodo. Il problema della denominazione, semmai, sorgerebbe in un momento successivo, in rapporto ai servizi.

In altri termini dovremmo lasciare il personale con gli affari generali e togliere da questa Direzione quei compiti che sono stati istituiti di recente.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Vi è già il secondo

comma dell'articolo 1 che prevede appunto la facoltà del Ministro dell'industria e del commercio di ripartire con suo decreto le competenze tra la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale e le altre Direzioni generali del Ministero.

PRESIDENTE. Personalmente non avrei nulla da obiettare ad una ripartizione delle competenze, ma questa ripartizione va messa in varie caselle, le prime due delle quali sono la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale e la Direzione generale degli affari generali.

Queste non possono essere modificate dalla delega, e quindi l'inconveniente lamentato continuerebbe a sussistere.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Si potrebbe sospendere la discussione onde accordarci sulla soluzione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Faccio presente che si tratta di un provvedimento molto atteso e molto urgente.

PRESIDENTE. Però il Senato non potrebbe approvarlo quest'oggi se vi venissero apportate modifiche.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi sembra tuttavia che il Senato non termini oggi i suoi lavori.

LUZZATTO. La cosa non cambia, se il Senato si riunirà anche domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni rimane stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge avrà luogo in una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente il « Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Misasi ha facoltà di svolgere la relazione.

MISASI, *Relatore*. Questo provvedimento è intimamente connesso col precedente provvedimento riguardante l'istituzione di una direzione generale degli affari amministrativi e del personale e pertanto ritengo opportuno rinviare la discussione anche su questo disegno di legge.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge sarà svolta in una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste (413) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione del personale, assunto dal cessato Governo Militare Alleato, in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste (275); dei deputati Bologna e Sciolis: Norme per la sistemazione del personale civile assunto dal Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste (334) e dei deputati Bologna e Sciolis: Norme per la sistemazione del personale delle Forze di polizia della Venezia Giulia (335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare Alleato nel territorio di Trieste e la discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto, concernente sistemazione del personale, assunto dal cessato Governo militare alleato, in servizio alle dipendenze del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste; dei deputati Bologna e Sciolis, concernente norme per la sistemazione del personale civile assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste; e dei deputati Bologna e Sciolis, concernente norme per la sistemazione del personale delle forze di polizia della Venezia Giulia.

La Commissione Bilancio ha esaminato il nuovo testo formulato dal Relatore ed ha espresso parere favorevole subordinandolo all'integrazione del nuovo testo mediante l'aggiunta dell'indicazione di copertura, di cui all'articolo 22 del disegno di legge governativo. Mi pare, del resto, che questo invito sia conforme al pensiero del Comitato ristretto.

Prego l'onorevole Berry di illustrare il nuovo testo del provvedimento.

BERRY, *Relatore*. Ritengo che sia superfluo fare una ulteriore relazione introduttiva generale e pertanto vorrei riservarmi di dare gli opportuni chiarimenti direttamente in sede di esame degli articoli.

Per ora, potrei limitarmi ad informare la Commissione che il Comitato ristretto, nella riunione di ieri sera, ha approvato il testo predisposto dal vostro Relatore sulla base delle indicazioni di carattere generale che lo stesso Comitato ristretto aveva dato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono d'accordo per il passaggio agli articoli.

LUZZATTO. Debbo dichiarare che, per quanto riguarda il mio gruppo, avremmo preferito che alcune norme fossero state meglio articolate, e mi riferisco in particolare alle norme riguardanti gli anziani, i pensionati e i laureati. Tuttavia, di fronte alle difficoltà che si sono manifestate per il raggiungimento di un accordo su miglioramenti più equi, ci dichiariamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, allo scopo di dare una sistemazione agli interessati, che da lungo tempo attendono.

NANNUZZI. Personalmente, avrei preferito che il collega Berry avesse esposto le conclusioni della riunione finale del Comitato, essendomi mancata la possibilità di parteciparvi, perché in questo modo avrei potuto essere messo a conoscenza delle ragioni che hanno impedito l'accoglimento di alcune modifiche da me proposte e che, in sede di Comitato ristretto, sono state sostenute dal collega Vidali.

D'altra parte, poiché dichiarai che sarei stato favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto qualora fossi riuscito a convincermi della inopportunità o della impossibilità di inserire nel testo definitivo le mie proposte, voterò anch'io a favore del testo oggi in discussione.

Detto questo, vorrei pregare il Relatore di darmi qualche notizia in ordine alle principali questioni da me sollecitate, e particolarmente quelle riguardanti una diversa sistemazione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio che dia la possibilità di accedere ad una qualifica superiore mediante concorso interno; l'equiparazione del trattamento fra uomini e donne; lo sfollamento volontario degli anziani e, infine, la non utilizzazione fuori di Trieste degli appartenenti ai corpi di polizia.

BERRY, *Relatore*. Darò all'onorevole Nannuzzi chiarimenti in stile vorrei dire telegrafico allo scopo di evitare di sottrarre ulteriore tempo all'esame degli articoli.

Il Comitato ristretto non ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di valutazione dei titoli di studio agli effetti dell'inquadramento del personale destinatario del provvedimento di legge in esame in quanto aveva già in precedenza ritenuto di dover aderire alla richiesta di inquadramento dello stesso personale sulla base delle mansioni attualmente espletate. A rigore anche questo criterio non ha valore assoluto; infatti, allo scopo di evitare le difficoltà derivanti dall'equiparazione delle qualifiche attualmente attribuite al personale in oggetto e delle mansioni svolte, alle qualifiche previste dall'attuale ordinamento degli impiegati civili dello Stato, il Comitato ristretto ha escogitato la soluzione di attribuire al menzionato personale i coefficienti previsti dall'attuale stato giuridico degli impiegati civili dello Stato che fosse più prossimo al trattamento economico goduto, trascurando di considerare la questione relativa al vero e proprio inquadramento dello stesso personale in equiparazione alle qualifiche del personale civile dello Stato.

Relativamente alla questione della disparità di trattamento tra personale maschile e personale femminile, faccio presente che tale distinzione è stata eliminata per quanto riguarda le categorie impiegatizie. Resterebbe ancora in vigore per quanto concerne il personale salariato, ma è da tener presente che il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato, in corso di approvazione da questa stessa I Commissione, estenderà la sua efficacia anche al personale cui si riferisce il provvedimento in esame. Come è noto, il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato attua il precetto costituzionale concernente la equiparazione giuridica ed economica dei dipendenti pubblici e privati a parità di prestazione di lavoro.

Circa la terza questione, riguardante un ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro fatte con il provvedimento in esame ai dipendenti dell'ex Governo militare alleato che debbono essere collocati a riposo, ritengo che non sia equo maggiorare i benefici già previsti. Ciò indipendentemente dalle complicazioni che potrebbero sorgere da un aumento della spesa, perché, evidentemente, il provvedimento non potrebbe essere approvato, come è vivamente auspicato, nella seduta odierna, ma dovrebbe essere rinviato per un ulteriore parere alla Commissione del bilancio.

L'onorevole Nannuzzi mi ha posto infine una quarta questione: quella relativa all'inamovibilità del personale che presta servizio nei corpi di polizia del territorio di Trieste. In proposito faccio presente che nel corso della seduta di ieri del Comitato ristretto, venne affacciata analoga richiesta da parte di altri deputati di Trieste che asseriscono di conoscere profondamente il problema: a costoro è stato fatto però presente che la richiesta concernente la inamovibilità del personale dei corpi di polizia del territorio di Trieste non è di gradimento della più larga parte degli interessati.

SCIOLIS. Di fronte alle osservazioni fatte da alcuni colleghi vorrei far notare che il Comitato ristretto ha già passato in esame tutte le questioni concernenti tale materia.

Riterrei pertanto opportuno – come già proposto dall'onorevole Presidente – di passare all'esame e all'approvazione degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio il Comitato ristretto, e in particolar modo l'onorevole Berry, per il lavoro compiuto, e dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi associo al ringraziamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I.

PERSONALE CIVILE

CAPO I.

PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO ASSUNTO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE O SALARIALI PRESSO GLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.

ART. 1.

I beneficî previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1° maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.

Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena di decadenza, domanda documentata nel termine di 60 giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora la anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre 60 giorni da tale data.

La sistemazione concessa dai precedenti commi non può comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1° luglio 1956 è considerato come anzianità di ruolo speciale transitorio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Al personale salariato assunto con provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati non di ruolo dello Stato, di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni ».

BERRY, *Relatore*. È necessario modificare questo testo perché, con un provvedimento in corso d'esame, la figura di salariato non di ruolo verrebbe a scomparire; inoltre non è opportuno fare riferimento ad una legge del 1952 quando stiamo per approvarne una nuova.

Il nuovo testo dell'articolo 2 dovrebbe essere, pertanto, il seguente:

« Al personale salariato assunto con provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati dello Stato ».

LUZZATTO. Sono d'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 2 di cui ha dato testé lettura il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente articolo 3, al quale non sono stati proposti emendamenti:

CAPO II.

PERSONALE CIVILE ASSUNTO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE O SALARIALI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE ANGLO-AMERICANA NEL TERRITORIO DI TRIESTE.

ART. 3.

È istituito un « ruolo speciale ad esaurimento » tenuto dal Ministero del tesoro, nel quale sono inquadrati i cittadini italiani attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, come impiegati o come salariati già assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio stesso, compresi i dipendenti in servizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954, della Sezione lavori aiuto-disoccupati del Dipartimento dei lavori pubblici (S.E.L.A.D.) e del Centro addestramento maestranze (C.A.M.).

Tale personale è inquadrato nelle qualifiche o categorie di detto ruolo secondo le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale » sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Sul formale inquadramento delibera, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonché da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente è nominato un supplente.

Alla commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.

L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate ».

A questo articolo è stato proposto il seguente comma aggiuntivo:

« I provvedimenti della Commissione istituita in base alle disposizioni del presente articolo sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato ».

A mio parere sarebbe opportuno adoperare la formula classica di « provvedimenti definitivi », per non precludere al danneggiato la possibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LUZZATTO. Sono d'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo con l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 4, che, a seguito dell'emendamento aggiuntivo, risulta così formulato:

« Sul formale inquadramento delibera, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonché da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente è nominato un supplente.

Alla commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria, presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.

L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi ».

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli potrà essere trasferito ad uffici dipendenti da amministrazioni diverse da quella di assegnazione, sempre nell'ambito del Territorio di Trieste, previa intesa fra le Amministrazioni o – a richiesta dell'interessato – anche fuori di detto Territorio. Lo stesso personale potrà essere inoltre comandato presso il Commissariato generale del Governo.

(*È approvato*).

ART. 6.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale ad esaurimento » è attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata, in applicazione delle tabelle *A* e *B*, tenendo conto della anzianità di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita.

Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, è concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, per il trattamento previdenziale in atto.

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, salvi gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione per quanto attiene al trattamento previdenziale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Gli impiegati del « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

I salariati inquadrati nel « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne.

I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza, possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per l'ulteriore periodo necessario e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni ».

Questo articolo non è in contrasto con il principio della parità dei cittadini a qualunque sesso appartengano, sancito dalla Costituzione ?

BERRY, *Relatore*. È stato fatto riferimento allo stato giuridico dei salariati. Il relatore proporrà, in sede di esame del disegno di legge dei salariati, che non vi sia più questa diversità fra uomini e donne per il collocamento in quiescenza.

PRESIDENTE. È stato proposto il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 8:

« I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di un'anzianità convenzionale ragguagliata al periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni ».

BERRY, *Relatore*. Secondo quanto mi dicono i colleghi del luogo, con questa anzianità convenzionale tutti coloro che prestano servizio raggiungeranno il minimo per il collocamento in quiescenza.

NANNUZZI. Questa agevolazione si applica anche in favore di chi voglia andar via dall'amministrazione o ha valore soltanto ai fini del raggiungimento del minimo per essere collocati in pensione ?

BERRY, *Relatore*. Le norme per lo sfollamento sono trattate successivamente.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 8, che risulta così formulato:

ART. 8.

Gli impiegati del « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

I salariati inquadrati nel « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio sino al compimento

del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne.

I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianità convenzionale ragguagliata al periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 9.

Il personale investito di funzioni giudiziarie dall'Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sarà utilizzato per altre funzioni.

Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo.

Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale è equiparato al personale civile appartenente alla « supercategoria ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale » si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 60 giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianità stessa sia già maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel « ruolo speciale », non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.

(*È approvato*).

CAPO III.

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ED INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE.

ART. 11.

È istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Oltre ai compiti demandati dagli articoli citati, esso esercita anche azione di coordinamento e vigilanza sugli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e di Udine.

(*È approvato*).

ART. 12.

In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del precedente articolo i ruoli organici del personale degli uffici del lavoro, di cui ai quadri n. 17 delle carriere direttive, n. 35 delle carriere di concetto, n. 55 delle carriere esecutive e n. 75 delle carriere del personale ausiliario, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti rispettivamente, da quelli stabiliti dalle tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, già assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istituzionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissario generale del Governo entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente articolo 12 nei limiti dell'aumento derivanti dalla attuazione dello stesso articolo 12 e con i criteri fissati dagli articoli 14 e 15.

In quanto applicabile, si osserva il disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(*È approvato*).

ART. 14.

Nel ruolo della carriera direttiva può essere inquadrato il personale che sia provvisto del diploma di laurea e svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni proprie del ruolo stesso.

Nel ruolo della carriera di concetto può essere inquadrato il personale di cui al precedente comma che non ottenga l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva, nonché quello provvisto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni di concetto.

Nei ruoli delle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere inquadrati rispettivamente, coloro i quali siano provvisti del diploma di scuola d'istruzione secondaria di primo grado ed abbiano svolto mansioni esecutive e coloro i quali abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Per il collocamento nelle singole qualifiche superiori alle iniziali, è richiesta alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità nelle qualifiche parificabili, attribuite dal Governo militare alleato con l'esercizio di funzioni non inferiori a quelle connesse alle qualifiche medesime, e con il contemporaneo possesso del titolo di studio prescritto corrispondente:

ai periodi stabiliti dall'articolo 39 comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per le qualifiche della carriera direttiva;

ad un quadriennio, per ciascuna delle qualifiche superiori alle iniziali della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione alle qualifiche di « direttore principale » della carriera direttiva, e « primo segretario » della carriera di concetto, e dell'ammissione all'esame di concorso ed allo scrutinio di merito comparativo per la promozione alla qualifica di « primo archivista » della carriera esecutiva il servizio richiesto dal precedente comma per il collocamento nelle qualifiche superiori alla iniziale è computato per il periodo successivo al 26 ottobre 1954 in aggiunta a quello di ruolo.

Il collocamento nella qualifica di « agente tecnico », nel limite di due posti può essere effettuato per coloro i quali svolgono le mansioni di autista da data anteriore al 26 ottobre 1954, con il contemporaneo possesso della patente di guida richiesta dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, già assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente articolo 13 che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto è mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età.

L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella *C* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è effettuata in base ai medesimi criteri stabiliti dal precedente articolo 14 per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

In corrispondenza delle unità trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle *D*, *E*, *F* e *G*, allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 16.

L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti articoli 13, 14 e 15, sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che a tal fine compila apposite graduatorie di merito.

Tali graduatorie determinano anche l'ordine di ruolo per il personale previsto dal precedente articolo 14.

La proposta, di cui al precedente primo comma, deve essere formulata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento ministeriale relativo, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.

In quanto applicabile, si osserva il disposto degli articoli 6 e 7.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

TITOLO II.

PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA DELLA VENEZIA GIULIA

CAPO I.

COLLOCAMENTO IN RUOLI ORGANICI SEPARATI E LIMITATI.

ART. 17.

Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa « di-

visione prigioni » e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato ed è iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella *C* di equiparazione allegata alla presente legge.

A tale personale è attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.

L'anzianità assoluta nel grado attribuito in applicazione del primo comma è determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.

Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella *C*, l'anzianità assoluta nel grado attribuito è determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.

L'anzianità relativa è determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.

NANNUZZI. Vorrei un chiarimento sulla sorte del personale della soppressa « divisione prigioni »; vorrei, cioè, sapere se il predetto personale sarà assunto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o in quello degli agenti di custodia. Il testo dell'articolo non mi pare affatto chiaro a questo proposito.

SCIOLIS. È stato per espresso desiderio degli interessati che, nel testo, si è ignorata la destinazione specifica del personale della soppressa « divisione prigioni ». Si è infatti constatato che non esiste, nell'organizzazione italiana, la possibilità di immettere ufficiali nella divisione prigioni, per cui la maggior parte degli interessati, attualmente in servizio presso la Prefettura di Trieste, intenderebbero essere assorbiti dalla polizia civile o dagli uffici amministrativi.

LUZZATTO. La norma, però, non è affatto chiara, almeno formalmente.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Non so se il Comitato ristretto, nella formulazione di quest'articolo 17, abbia fatto bene a superare delle difficoltà tanto forti. Queste difficoltà le conosco bene perché, come tutti ricorderanno, sono stato a suo tempo relatore su questo provvedimento, e in tale qualità mi permetto di intervenire in questo momento.

La difficoltà più forte era rappresentata dalla forma di assunzione operata dall'Amministrazione alleata, la quale aveva assunto, per esempio, un sergente e gli aveva dato il grado di maggiore !

È chiaro che costoro, domani, si troveranno in una condizione dolorosa sia se rimarranno a Trieste – dove potrà accadere che il pomeriggio entrino col grado di sergente in quella stessa Questura dove la mattina erano entrati col grado, poniamo, di maggiore – e sia se saranno mandati altrove, dove certamente saranno adibiti a mansioni di un livello inferiore rispetto a quelle prima esercitate.

SCIOLIS. Ma è stata l'Amministrazione dell'interno a volere questa sistemazione.

Ora, per informazione degli onorevoli colleghi, vorrei dare il quadro, riferito all'anno scorso, delle forze di polizia in uniforme: la polizia civile aveva 2.199 dipendenti, di cui 330 erano sprovvisti di titolo di studio e 1.869 ne erano muniti; la guardia di finanza aveva 623 dipendenti, di cui 154 sprovvisti di titolo di studio e 469 con titolo; la polizia amministrativa, su 215 dipendenti, ne aveva 58 sprovvisti di titolo di studio e 157 con titolo; dei 51 dipendenti della guardia forestale, 47 avevano il titolo di studio e 4 ne erano privi, mentre dei 146 dipendenti delle carceri giudiziarie, 111 erano in possesso del titolo di studio e 35 ne erano sprovvisti. Come si vede, anche se il fenomeno non è proprio notevole, si tratta pur sempre di più di 500 persone sprovviste del titolo di studio.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 18.

Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 19.

Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente

capo verrà computato per intero il periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 20.

A coloro che siano colpiti da limiti di età per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianità minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 8.

(*È approvato*).

CAPO II.

OPZIONE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE E PER L'INQUADRAMENTO NEGLI IMPIEGHI CIVILI.

ART. 21.

Il personale di cui al precedente capo, può chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;

b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere:

a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;

b) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione della pensione per il servizio precedentemente prestato nel Corpo di provenienza e per il grado raggiunto,a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420 ».

A questo articolo è stato proposto di aggiungere, alla fine, le parole « e successive modificazioni ».

LUZZATTO. Sono comprese le due leggi delle quali abbiamo parlato ieri ?

BERRY, *Relatore*. Sì: la legge 12 aprile 1949, n. 149 e la legge 8 aprile 1952, n. 512.

LUZZATTO. Allora sono d'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Faccio presente alla Commissione che questo testo non prevede il caso di chi abbia avuto il trattamento di quiescenza una volta tanto.

BERRY, *Relatore*. Per questi casi è chiaro che si applicano le norme generali !

NANNUZZI. Desidererei sapere a che cosa si riferisce quel « servizio precedentemente prestato » di cui si parla nella lettera *b*) di quest'articolo. Mi pare una formulazione molto poco chiara. Qui si parla di un personale che, godendo di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato, può chiedere l'esonero dal servizio e la rivalutazione della pensione per il servizio precedentemente prestato nel Corpo di provenienza ! Che significato ha quell'avverbio « precedentemente » ?

BERRY, *Relatore*. Si tratta di personale che passa ad impieghi civili dopo aver prestato servizio nei Corpi di polizia...

PRESIDENTE. Ma mi pare che ci sia un'alternativa !

BERRY, *Relatore*. Non ho difficoltà a togliere quell'avverbio.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 22, che risulta così formulato:

« Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere:

a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;

b) entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione della pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420 e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura.

« Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente:

1°) rivestire il grado di ufficiali nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della

polizia amministrativa, dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste;

2°) essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;

3°) non avere superato il 35° anno di età alla data di assunzione militare anglo-americana;

4°) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza;

b) per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o finanziere:

1°) rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste;

2°) non aver superato il 28° anno di età alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana;

3°) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o forestale dello Stato ».

Credo che anche in questo caso sia necessario prevedere, accanto a quelli di sottotenente e di guardia, i gradi corrispondenti, così come è stato fatto per l'articolo 21.

BERRY, *Relatore*. Per quanto riguarda il caso del sottotenente, è inutile la precisazione, perché non vi sono gradi corrispondenti; sono d'accordo per quanto riguarda le guardie.

È necessario, inoltre, sostituire, al punto 3°) del primo comma, le parole « militare anglo-americana » con le parole « da parte dell'amministrazione militare anglo-americana ».

PRESIDENTE, Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 23 che risulta così modificato:

« Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente:

1°) rivestire il grado di ufficiali nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste;

2°) essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;

3°) non avere superato il 35° anno di età alla data di assunzione da parte della Amministrazione militare anglo-americana;

4°) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza;

b) per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o grado corrispondente;

1°) rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste;

2°) non aver superato il 28° anno di età alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana;

3°) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o forestale dello Stato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

« I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, hanno la durata di nove mesi, ed i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e gradi corrispondenti dei predetti Corpi e del Corpo forestale dello Stato hanno la durata di tre mesi.

I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti ».

NANNUZZI. Come mai son previsti corsi per sottotenente degli agenti di custodia?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La formulazione di questo articolo non è esatta e pertanto deve essere modificata. I corsi sono di due specie: per sottotenente, e hanno la durata di nove mesi, e per guardia e grado corrispondente, che hanno la durata di tre mesi.

L'articolo 24, perciò, deve essere così modificato:

« I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.

I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto dei ministri competenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo di cui ha dato testè lettura il Sottosegretario.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, assunti in via di esperimento nel grado rispettivamente di sottotenente, guardia o grado corrispondente, con diritto al trattamento economico iniziale di tale grado.

Gli ufficiali, riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, ove occorra anche in soprannumero agli organici, con anzianità relativa determinata in base al punteggio conseguito negli esami finali dei corsi, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado con uguale anzianità assoluta.

Le guardie e gradi corrispondenti in esperimento, se riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati, ove occorra anche in soprannumero agli organici, e contraggono la ferma di tre anni. La loro anzianità è stabilita in base ai criteri enunciati nel precedente comma.

Il servizio, anche non continuativo, prestato dal personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana è computato per intero come servizio statale non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza ed è riscattabile secondo le norme vigenti. La disposizione non si applica quando le interruzioni del servizio siano state dovute alla volontà del personale interessato.

Non possono essere coperti col personale nominato ai sensi dei precedenti commi i posti d'organico vacanti, per i quali siano in corso reclutamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti in soprannumero, che si determinano in applicazione del presente articolo, saranno riassorbiti per i gradi di sottotenente, guardia e gradi corrispondenti con un terzo delle successive vacanze nei gradi stessi ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

« Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che non costituiscano impedimento alla nomina negli impieghi civili dello Stato, possono chiedere l'inquadramento negli impieghi stessi secondo le modalità indicate nel precedente articolo 21.

Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione che non conseguano la nomina a sottotenente o guardia cessano dal servizio dalla data di comunicazione della dichiarazione di inidoneità. A tale personale è corrisposta una indennità pari a tante mensilità dello stipendio percepito nel Corpo di provenienza quanti sono gli anni di servizio prestati nei Corpi stessi ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari, così come ho già richiamato l'attenzione del Relatore, sulla gravità di questa norma, la quale punisce chi, per migliorare la propria posizione, partecipi ad un concorso e ne riporti un esito negativo. A mio modo di vedere, questa norma può essere applicata nei confronti di chi partecipi ad un concorso senza avere già il posto, ma è troppo dura se applicata nei confronti del personale già in servizio.

SCIOLIS. È una norma richiesta dall'amministrazione.

LUZZATTO. Anch'io penso che sia opportuna una limitazione.

NANNUZZI. Anche nel nuovo stato giuridico degli operai è contenuta una norma del genere.

PRESIDENTE. È evidente che, se non ci fossero rischi, tutti parteciperebbero ai concorsi.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi permetto di insistere nel far rilevare la gravità di questa disposizione: non mi pare giusto che una guardia già in servizio perda il posto per il solo fatto di non aver conseguito l'idoneità al concorso.

NANNUZZI. Se non consegue l'idoneità, continua a fare la guardia...

PRESIDENTE. Allora c'è contraddizione.

SCIOLIS. Il disegno e le proposte di legge hanno avuto una lunghissima elaborazione e le norme furono previste per la situazione esistente nel tempo passato. Ormai tutti hanno un'anzianità tale per cui, salvo rarissimi casi, nessuno si avvarrà di questa possibilità, an-

che perché gli elementi giovani hanno già partecipato quasi tutti ad altri concorsi.

D'altra parte, avendo l'amministrazione posto il proprio veto, noi ne abbiamo accolta la tesi, pur riconoscendo esatte le osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 26, nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

« L'inquadramento previsto dal primo comma lettera *b*) del precedente articolo 21 si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe stato collocato nel soprannumero ai sensi della tabella di equiparazione *C* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

« Al personale collocato nel soprannumero di cui all'articolo 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente articolo 21 è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione ».

NANNUZZI. L'assegno personale, che non è riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, è invece riassorbibile negli altri casi?

BERRY, *Relatore*. In caso di promozione. È evidente che in caso di provvedimenti legislativi di carattere generale, si disporrà in quello stesso provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 28.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

« Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie.

La regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora ».

BERRY, *Relatore*. Le disposizioni vigenti prevedono che il datore di lavoro il quale non provveda tempestivamente a regolare la posizione assicurativa del prestatore d'opera debba rispondere anche della quota parte facente capo al prestatore d'opera. È evidente che la norma va applicata anche allo Stato, che in questo caso è il datore di lavoro.

Conseguentemente, le norme di questo articolo debbono essere modificate anche per ipotizzare altri casi. Per esempio, il caso di una vedova che non abbia presentato domanda di pensione, sapendo che la posizione assicurativa del defunto marito non era stata regolarizzata. E questa ipotesi è valida perché, esistendo una prescrizione annuale, la vedova in questione sapeva di non aver diritto alle prestazioni in caso di regolarizzazione della posizione assicurativa effettuata con ritardo.

PRESIDENTE. Mi pare che 11 mesi fa sia scaduto il termine per la presentazione da parte delle vedove di domande per la pensione della previdenza sociale...

BERRY, *Relatore*. Quella norma riguarda le pensioni per l'invalidità dei mariti; per le vedove esiste una prescrizione annuale dalla data del decesso.

NANNUZZI. Mi pare che allora occorra precisare anche il termine entro il quale il Governo deve regolarizzare la posizione assicurativa dei suoi dipendenti...

PRESIDENTE. Il Relatore propone questo nuovo testo dell'articolo 29, che mi pare abbastanza chiaro:

« Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie anche per coloro che sono comunque cessati dal servizio.

Tali assicurazioni danno diritto anche alle prestazioni assicurative di riversibilità.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora.

Nei 180 giorni successivi, gli interessati, anche se precedentemente decaduti, possono presentare le domande di prestazioni ».

SCIOLIS. Rinunzio agli emendamenti che avevo presentati perché concordo con il nuovo testo proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 29.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30.

Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.

Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria, non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

« Al personale che presenti domanda di cessazione dal servizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta all'indennità di anzianità stabilita dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, un indennizzo pari a due mensilità della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo di 12 anni.

La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma è disposta dal commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine.

Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potrà essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso ».

BOZZI. Non mi pare esatto parlare di indennizzo, e perciò proporrei di sostituire quella parola con l'altra « somma ».

BERRY, *Relatore*. Sono d'accordo.

È necessario, altresì, in analogia ai precedenti articoli, ragguagliare in giorni il termine di sei mesi previsto nel primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31, che risulta così modificato:

« Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta all'indennità di anzianità stabilita dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, una somma pari a due mensilità della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo di 12 anni.

La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma è disposta dal commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine.

Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potrà essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Ne dò lettura:

« A favore di tutto il personale di cui alla presente legge viene abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio prestato presso l'Amministrazione anglo-americana.

Nel caso di nomina nei ruoli organici o di sistemazione nei ruoli aggiunti, il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste, è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Qualora la nuova retribuzione risulti inferiore, verrà corrisposto un assegno personale non riassorbibile, pari alla differenza tra gli assegni percepiti e quelli spettanti nella nuova posizione giuridica ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Anche qui è necessario precisare che l'assegno personale non è riassorbibile soltanto negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia.

PRESIDENTE. D'accordo. Perciò la nuova formulazione dell'articolo 32 deve essere la seguente:

« A favore di tutto il personale di cui alla presente legge viene abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio

prestato presso l'Amministrazione anglo-americana.

Nel caso di nomina nei ruoli organici o di sistemazione nei ruoli aggiunti, il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste, è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Qualora la nuova retribuzione risulti inferiore, verrà corrisposto un assegno personale, non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari alla differenza tra gli assegni percepiti e quelli spettanti nella nuova posizione giuridica ».

Pongo in votazione l'articolo 32 nella nuova formulazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura:

« Il personale previsto dalla presente legge che raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni 20 di effettivo servizio può, entro 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, chiedere il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianità di cui al comma stesso, sia ai fini della liquidazione della pensione.

Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ».

BERRY, *Relatore*. Nella passata seduta il rappresentante del Governo mi fece presente l'opportunità di cambiare la formulazione del secondo comma di questo articolo, là dove si parla di concessione di un aumento di servizio, e perciò, nell'ultima riunione del Comitato ristretto, abbiamo deliberato di proporre la sostituzione di quelle parole con le altre « un'anzianità convenzionale ».

NANNUZZI. Non si potrebbe riportare addirittura quell'articolo del testo unico riguardante il collocamento in quiescenza a domanda delle donne coniugate, alle quali vengono concessi 5 anni di anzianità per raggiungere il minimo?

PRESIDENTE. Desidero anch'io un chiarimento in proposito: il collocamento a riposo può essere chiesto, in applicazione dell'articolo 33, anche da chi abbia già raggiunto il limite dei venti anni di servizio?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Viene riconosciuto il servizio prestato in altra amministrazione...

SCIOLIS. Questo articolo ha lo scopo di favorire nel tempo l'esodo come tale. L'esodo attuale lo abbiamo già previsto nei confronti di coloro che raggiungano l'anzianità necessaria.

BOZZI. Allora l'anzianità convenzionale di cinque anni viene data anche a chi abbia raggiunto il minimo?

SCIOLIS. È evidente.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Noi vogliamo dare i cinque anni a tutti: sia a quelli che già hanno raggiunto il minimo per essere collocati in pensione, o che addirittura lo abbiano superato, sia a coloro ai quali i cinque anni occorrono per raggiungere il minimo.

NANNUZZI. Allora si tratta di una norma permanente e tanto vale specificare nell'articolo che l'anzianità convenzionale viene data a tutti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. No, la norma è transitoria ma l'anzianità viene data a tutti.

PRESIDENTE. Allora perché si dice che l'aumento di servizio viene concesso fino a un massimo di cinque anni? O la formulazione è errata oppure l'intendimento è diverso da quello manifestato dal Sottosegretario, nel senso che l'anzianità convenzionale si vuol dare entro il limite necessario per raggiungere il minimo di servizio occorrente per essere collocati in pensione.

Stando alle dichiarazioni del Sottosegretario, la norma dovrebbe essere permanente e il termine di 180 giorni non dovrebbe decorrere dalla entrata in vigore della legge.

NANNUZZI. Mi pare giusta l'osservazione del Presidente.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa così riassumere l'orientamento della Commissione: possono far domanda di beneficiare della provvidenza tutti coloro che, entro 180 giorni dal momento del decreto di inquadramento, si trovino in una situazione di anzianità per effetto della quale un'aggiunta che non sia superiore ai cinque anni, li porti a raggiungere il minimo necessario per il collocamento in pensione.

BERRY, *Relatore*. Propongo il seguente testo:

« Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, è attribuita una anzianità convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.

Tale anzianità convenzionale non potrà comunque superare i 5 anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianità, sia ai fini della liquidazione della pensione.

Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ».

PRESIDENTE. Mi pare che questa formulazione rientri nello spirito verso cui è orientata la Commissione e pertanto la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

« Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28 ».

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

« Al personale di cui al decreto del commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste 30 novembre 1954, n. 54, è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico o di quiescenza relativo al grado rivestito precedentemente all'applicazione del decreto medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36, prescritto dalla Commissione Bilancio:

« Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TABELLA *A*.

Categoria Governo militare alleato	Coefficiente corrispondente
—	—
Super categoria	500
1ª categoria	402
2ª categoria	325
3ª categoria	271
4ª categoria	229
5ª categoria	202

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Categoria Governo militare alleato	Categoria salariati nel ruolo speciale ad esaurimento
—	—
Uomini:	*Uomini:*
Capisquadra 1ª categoria Capisquadra 2ª categoria	Capi operai
A/1-C/1 operai specializzati	1ª categoria: operai specializzati
A/2-C/2-D/2 operai qualificati	2ª categoria: operai qualificati
A/3-C/3-D/3 operai comuni	3ª categoria: operai comuni
A/4-C/5-D/5 operai manovali	4ª categoria: operai manovali
Donne:	*Donne:*
A/2-C/3-D/3 operaie specializzate	5ª categoria: operaie specializzate
A/4-C/5-D/5 operaie comuni	6ª categoria: operaie comuni

(*È approvata*).

LUZZATTO. Ero rimasto d'accordo con il Relatore su un voto che egli avrebbe dovuto fare in ordine alla tabella *B*) che abbiamo testé approvata...

BERRY, *Relatore*. Infatti, stavo appunto per esprimere il voto che, conseguentemente all'approvazione del nuovo stato giuridico degli operai dello Stato, sia adeguatamente

variata anche la tabella *B*) allegata alla legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Mi pare che sia sufficiente il voto così espresso perché nessuno si è manifestato ad esso contrario.

Passiamo all'approvazione delle altre tabelle:

TABELLA *C*.

Gradi nei Corpi della polizia della Venezia Giulia e della Polizia Amministrativa	Grado di nuova attribuzione	Coefficiente corrispondente
Vice sovraintendente . . . . . / Ispettore capo . .	Maggiore . . .	325
Ispettore	Capitano . . .	271
Vice ispettore . .	Tenente	229
Sergente di 1ª classe	Maresciallo maggiore	271
Sergente di 2ª classe	Maresciallo capo	229
Sergente di 3ª classe	Maresciallo ordinario	202
Caporale	Brigadiere . . .	180
Guardia	Guardia	131

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

QUALIFICA		Organico
Ispettori generali	N.	3
Direttori capi	»	21
Direttori principali	»	76
Direttori	»	133
Consiglieri di 2ª classe . . . . . / Consiglieri di 3ª classe	»	387
	N.	620

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

QUALIFICA		Organico
Segretari capi	N.	3
Segretari principali	»	16
Primi segretari	»	123
Segretari	»	355
Segretari aggiunti . . . . . / Vice segretari aggiunti.	»	427
	N	924

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

QUALIFICA		Organico
Archivisti capi	N.	26
Primi archivisti	»	101
Archivisti	»	326
Applicati . . . . . / Applicati aggiunti	»	1.124
	N.	1.577

(*È approvata*).

TABELLA *G*.

QUALIFICA		Organico
Personale addetto agli uffici:		
Uscieri capi	N.	71
Uscieri . . . . . / Inservienti	»	300
	N.	371
Personale tecnico:		
Agenti tecnici	N.	98
	N.	98

(*È approvata*).

Gli onorevoli Sciolis e Bologna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione,

preso atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per il riordinamento del Ministero del lavoro, nel dare la propria approvazione al provvedimento concernente le norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste,

invita il Governo

a voler considerare la possibilità di un migliore inquadramento del personale dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste nel quadro dell'ampliamento degli organici dello stesso Ministero ».

SCIOLIS. Il collega Bologna ed io abbiamo tradotto in questo ordine del giorno una richiesta degli interessati, sulla quale il Comitato ristretto si è trovato d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Il testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1829 e del testo unificato del disegno di legge n. 413 e delle proposte di legge nn. 275, 334 e 335 oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CASTELLUCCI e BALDELLI: « Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione » (1829):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e del testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 413, 275, 334, 335:

« Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste »:

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Colleselli, Corona Achille, Del Bo, D'Onofrio, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Santarelli Enzo, Sciolis e Tesauro.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI